



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 31/37 DEL 13.10.2022

Oggetto: Ampliamento esercizio di cava per l'estrazione - valorizzazione di inerti di roccia vulcanica trachandesite basaltica per uso civile ed industriale denominato Santa Giulia in comune di Ploaghe. Proponente: Eredi Salvatore Manghina S.r.l. - Procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (V.I.A.). D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Eredi Salvatore Manghina S.r.l. (di seguito proponente) ha presentato, in data 5.7.2021 (prot. D.G.A. n. 16142 di pari data) e 6.7.2021 (prot. D. G.A. n. 16177 e n. 16179 di pari data), e regolarizzato in data 13.7.2021 (prot. D.G.A. n. 16894 e n. 16897 di pari data), presso il Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (di seguito Servizio V. I.A.), l'istanza di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. per l'intervento "Ampliamento esercizio di cava per l'estrazione-valorizzazione di inerti di roccia vulcanica trachandesite basaltica per uso civile ed industriale denominato Santa Giulia", in comune di Ploaghe, ascrivibile alla categoria di cui al punto 8, lett. u) ["modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A1 o all'allegato B1 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non incluso nell'allegato A1)"], dell'allegato B1 alle Direttive di cui alla Delib.G. R. n. 11/75 del 24.3.2021.

L'Assessore rammenta che la cava in ampliamento è già stata sottoposta alla procedura di Verifica, ed esclusa dall'ulteriore procedura di V.I.A., nel rispetto di un insieme di prescrizioni, con la determinazione del Direttore del Servizio SIVEA n. 1358/VIII del 1.6.2004, e, successivamente, con la Delib.G.R. n. 16/27 del 28.3.2017.

La proposta progettuale, il cui costo è stimato in euro 470.000, contempla l'ampliamento, di circa 2,68 ha, e lo stralcio di circa 0,4 ha, dell'area estrattiva di una cava, adibita all'estrazione di vulcaniti per inerti, da impiegare in ambito civile e industriale, ubicata in agro del comune di Ploaghe (SS), a una distanza minima dal centro abitato di circa 1,5 km. La superficie complessiva della cava, in seguito alla variante, risulta pari a circa 8,75 ha, comprese le aree già coltivate e interessate dagli interventi di recupero ambientale. L'attività prevede l'estrazione, in dieci anni, di un volume complessivo di 210.387 m³ di materiale, il 10% del quale, non commerciabile, sarà interamente impiegato per il contestuale recupero morfologico delle aree già coltivate. La coltivazione si svilupperà da una quota massima di 595 metri s.l.m. a una quota minima di 566 metri s.l.m., con la



creazione di un livello intermedio a 575 metri s.l.m., procedendo in direzione Nord-Ovest - Sud-Est con metodologia a piani paralleli orizzontali discendenti, collegati tra loro mediante rampe interne. In prossimità delle pendici terminali del giacimento, si procederà con una coltivazione a gradino retrocedente. Il materiale estratto, con l'ausilio di mezzi meccanici cingolati e, saltuariamente, di esplosivo, è caricato direttamente su camion e trasportato all'impianto di trattamento, ubicato nella cava a circa 100 metri dall'area estrattiva, per essere sottoposto alle operazioni di frantumazione e selezione, prima di essere distribuito agli utilizzatori finali. Gli interventi di recupero ambientale prevedono la rinaturalizzazione e valorizzazione dei luoghi, ai fini di un riutilizzo per attività agropastorali, e consistono nel rimodellamento morfologico, e nella realizzazione di:

- campi ed erbai, per il pascolo brado, seminati con essenze a rapido radicamento e rinverdimento;
- campi adibiti al verde ambientale e alla coltura, seminati e piantumati con essenze varie a rapida radicazione e propagazione e l'impianto di specie arboree.

L'Assessore prosegue riferendo che durante l'iter istruttorio sono pervenuti i seguenti pareri/note:

- nota prot. n. 44014 del 7.9.2021 (prot. D.G.A. n. 20623 di pari data) con la quale il Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord-Est, tra l'altro, ha comunicato che "Richiamato integralmente quanto contenuto nella Delib.G.R. n. 16/27 del 28.3.2017, e nella determinazione di Autorizzazione Paesaggistica n. 1252 prot. n. 26272 del 4.7.2017 riguardanti l'area estrattiva esistente e i conseguenti interventi di recupero ambientale, dagli accertamenti svolti l'area di ampliamento della cava in oggetto non risulta assoggettata a tutela paesaggistica ai sensi della Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.). Sono fatte salve le competenze della Soprintendenza in indirizzo, sia in veste di Amministrazione codecidente nei procedimenti paesaggistici e sia in relazione agli aspetti di cui alla II Parte del D.Lgs. n. 42/2004";
- nota prot. n. 37353 del 26.8.2021 (Prot. D.G.A. n. 19807 del 27.8.2021), con la quale, la Provincia di Sassari ha comunicato, tra l'altro, che "risultano carenti gli aspetti inerenti la gestione delle acque meteoriche per la quale esiste una precisa prescrizione nella deliberazione della Giunta regionale n. 16/27 del 28.3.2017 relativa al procedimento di verifica di V.I.A. del rinnovo dell'esercizio di cava. Poiché dagli elaborati trasmessi non emerge



- chiaramente quale sia la modalità di gestione delle acque meteoriche afferenti il bacino di coltivazione, né attuale né futura, non la si può escludere a priori dall'obbligo di cui alla succitata Disciplina (Disciplina regionale degli scarichi di cui alla Delib.G.R. n. 69/25 del 10.12.2008)";
- nota prot. n. 57965 del 24.8.2021 (prot. D.G.A. n. 19628 di pari data), con la quale il C.F.V.A. - Servizio territoriale ispettorato ripartimentale di Sassari ha comunicato, tra l'altro, che "l'area interessata dal progetto non è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. n. 3267/1923, che non sussistono vincoli ex art. 10 della L. n. 353/2000 per terreni percorsi da incendio e che non è necessario abbattere piante di sughera, L.R. n. 4/1994, pertanto non occorrono provvedimenti amministrativi da parte di questo Servizio";
 - nota prot. n. 30024 del 26.8.2021 (prot. DGA n. 19801 del 27.8.2021), con la quale l'Arpas - Dipartimento Sassari e Gallura, ha comunicato, tra l'altro, che "Il proponente prevede di realizzare un sistema di drenaggio delle acque meteoriche, ma non vengono forniti dettagli descrittivi e cartografici del sistema suddetto. Non viene inoltre fornita documentazione sul sistema di regimazione delle acque meteoriche dell'area estrattiva già autorizzata, che dovrebbe essere già stato realizzato come da prescrizione n. 4 della Delib.G.R. n. 16/27 del 28.3.2017. A tale proposito si raccomanda di prevedere una vasca di accumulo e decantazione delle acque meteoriche, le quali potranno essere utilizzate per l'abbattimento delle polveri, permettendo quindi una notevole riduzione del consumo della risorsa idrica esterna. Il progetto di recupero ambientale della cava, appare approssimativo e non garantisce un recupero ottimale di tutta l'area estrattiva, sia da un punto di vista morfologico che vegetazionale. La piantumazione delle specie vegetali, dovrà essere guidata dalla tipologia di substrato e dal bioclimate presente in queste aree. Pertanto considerando che i precedenti tentativi di piantumazione messi in atto dal proponente, non sono andati a buon fine, si raccomanda la predisposizione di un progetto di piantumazione delle aree perimetrali e delle aree estrattive da recuperare, che tengano conto delle suddette caratteristiche pedoclimatiche e della vegetazione potenziale caratteristica di tali aree".

L'Assessore, quindi, conclude riferendo che il Servizio V.I.A.:

- preso atto delle note e/o contributi istruttori sopra elencati;
- considerato che la documentazione agli atti, tra cui le integrazioni volontarie depositate dal



proponente è sufficiente per consentire la comprensione delle caratteristiche e delle dimensioni del progetto, del contesto territoriale e ambientale di riferimento, nonché dei principali effetti che l'intervento può avere sull'ambiente;

- rilevato altresì che, nonostante il coinvolgimento, sin dalla fase di avvio del procedimento, non sono pervenuti contributi istruttori/pareri, tra gli altri, da parte del Comune di Ploaghe, del Servizio attività estrattive e recupero ambientale, e della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro;
- atteso che, al fine di evitare un ulteriore allungamento dei termini procedurali, l'acquisizione dei predetti contributi/pareri può essere demandata alla fase autorizzativa dell'intervento;

ferma restando la validità delle prescrizioni di cui alla Delib.G.R. n. 16/27 del 28.3.2017, alle quali si rimanda integralmente, ha ultimato l'istruttoria ritenendo di non dover sottoporre il progetto all'ulteriore procedura di V.I.A., a condizione che vengano attuate le misure di mitigazione previste nello Studio Preliminare Ambientale e siano rispettate e recepite, nel progetto da sottoporre ad autorizzazione, le prescrizioni di seguito riportate:

1. poiché una parte dell'area interessata dall'ampliamento è mappata a pericolosità geomorfologica Hg3, ai sensi delle N.T.A. del P.A.I., dovrà essere verificata la necessità di acquisire la compatibilità geologica e geotecnica degli interventi;
2. le opere di regimazione delle acque meteoriche dovranno garantire il corretto drenaggio delle acque dilavanti l'area estrattiva, evitando allagamenti e ristagni nelle zone più depresse della cava; la gestione delle acque di dilavamento, eventualmente raccolte all'interno della cava, dovrà svolgersi in conformità con la Disciplina regionale degli scarichi di cui alla Delib.G.R. n. 69/25 del 10.12.2008; in particolare dovrà essere verificata, di concerto con l'Arpas - Dipartimento di Sassari e con la Provincia di Sassari, la necessità di sottoporre le medesime a specifici trattamenti e di autorizzarne lo scarico in ambiente;
3. dovranno essere recepite e attuate le raccomandazioni dell'Arpas - Dipartimento Sassari e Gallura di cui alla citata nota prot. n. 30024 del 26.8.2021;
4. il piano di monitoraggio delle componenti ambientali e la relazione tecnico-descrittiva di cui ai punti 9 e 10 della Delib.G.R. n. 16/27 del 28.3.2017, dovranno essere opportunamente integrati/aggiornati in funzione delle attività previste nel progetto di ampliamento proposto;



5. prima dell'avvio dei lavori il proponente dovrà trasmettere gli elaborati attestanti il recepimento delle prescrizioni di cui ai punti precedenti.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, preso atto delle risultanze istruttorie, propone di non sottoporre all'ulteriore procedura di V.I.A. il progetto denominato "Ampliamento esercizio di cava per l'estrazione-valorizzazione di inerti di roccia vulcanica trachandesite basaltica per uso civile ed industriale denominato Santa Giulia", in comune di Ploaghe (SS), proposto dalla Società Eredi Salvatore Manghina S.r.l.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame

DELIBERA

- di non sottoporre all'ulteriore procedura di V.I.A., per le motivazioni esposte in premessa, il progetto denominato "Ampliamento esercizio di cava per l'estrazione-valorizzazione di inerti di roccia vulcanica trachandesite basaltica per uso civile ed industriale denominato Santa Giulia", in comune di Ploaghe (SS), proposto dalla Società Eredi Salvatore Manghina S.r.l., a condizione che siano recepite, nel progetto da sottoporre ad autorizzazione, le condizioni ambientali descritte nel preambolo, e che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, sull'osservanza delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Comune di Ploaghe, la Provincia di Sassari, il C.F.V.A. il Servizio attività estrattive e recupero ambientale e l'Arpas - Dipartimento Sassari e Gallura;
- di stabilire che, fermo restando l'obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, i lavori relativi all'intervento in oggetto, la cui data di inizio dovrà essere comunicata al Servizio valutazioni ambientali e agli enti di controllo, dovranno essere realizzati entro undici anni dalla pubblicazione della presente deliberazione nel sito web della Regione Autonoma della Sardegna, salvo proroga concessa su istanza motivata del proponente, il quale, in caso di modifiche progettuali non contemplate nella presente deliberazione, dovrà verificare presso il Servizio V.I.A. la necessità di una nuova procedura.

Letto, confermato e sottoscritto.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 31/37
DEL 13.10.2022

Il Direttore Generale

Silvia Curto

Il Vicepresidente

Alessandra Zedda